

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 21 aprile 2017 — Heinrich Denker/Gemeinde Thedinghausen

(Causa C-206/17)

(2017/C 249/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Richiedente e ricorrente per «Revision»: Heinrich Denker

Controparte e resistente per «Revision»: Gemeinde Thedinghausen

Interveniente: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾ (direttiva VIA), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in base alla quale una violazione del diritto riguardante la partecipazione del pubblico all'elaborazione di un piano di costruzione, attraverso un regolamento municipale, non è rilevante qualora non sia stata fatta valere nei confronti del Comune, nonostante adeguate informazioni, entro un anno dalla pubblicazione del piano, allorché a tale piano si applichino le disposizioni della direttiva VIA sulla partecipazione del pubblico.

⁽¹⁾ GU L 26, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Romania) il 24 aprile 2017 — SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica

(Causa C-211/17)

(2017/C 249/28)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC Topaz Development SRL

Convenuti: Constantin Juncu, Raisa Juncu, nata Cernica

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 1, della [direttiva 93/13/CEE] ⁽¹⁾ debbano essere interpretati e applicati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale — così come riportate dalla ricorrente-convenuta, la quale ha fatto riferimento alla giurisprudenza nazionale (sentenza n. 1646, del 18 aprile 2011, pronunciata in cassazione dalla Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția comercială [Suprema Corte di Cassazione, Sezione commerciale], e sentenza civile n. 466, del 6 aprile 2016, pronunciata in appello dalla Curtea de Apel Bacău [Corte di appello di Bacău], procedimento n. 3364/110/2014), ossia il fatto che la prova del carattere negoziato di tutte le clausole del contratto preliminare di compravendita stipulato dalle parti derivi dalla mera circostanza che i ricorrenti-convenuti, in qualità di consumatori, hanno accettato tali clausole, sottoscrivendo il contratto preliminare precedentemente redatto dal promotore immobiliare e successivamente autenticato da un notaio —, in linea di principio è stata superata con prova contraria la presunzione relativa del carattere non negoziato delle clausole previamente redatte dal professionista.